

REGOLAMENTO CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI BIENNIO 2026-2028

Normativa di riferimento

Ai sensi dell'art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, **il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi all'assegnazione alle classi dei singoli docenti**, mentre in base all'art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 **il Collegio dei docenti formula proposte per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti.**

La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d'obbligo, anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche include anche l'assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.

1. Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
2. In particolare, il Dirigente organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Il Dirigente Scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.

Dunque, l'assegnazione dei docenti alle classi è, sì, una prerogativa del Dirigente Scolastico, ma sempre nel rispetto delle competenze riservate agli organi collegiali.

Criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi

Di norma, il primo criterio è la continuità didattica, che è tutelata dalla legge. Tuttavia, la norma non dice che la continuità didattica sia un criterio assoluto e vincolante.

Nello specifico, l'art. 25 del D.Lgs 165/2001, responsabilizza il Ds ad adottare provvedimenti che garantiscano la qualità dei processi formativi, principale obiettivo dell'azione Dirigenziale, pertanto in casi eccezionali il DS può fare scelte anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d'Istituto. D'altronde, nel comma 4 della suddetta norma legislativa è scritto che spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. E, in base al comma 2, il DS è

responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce. Inoltre, è bene ricordare che la legge 150/2009 sottrae alla contrattazione d'istituto la questione dell'assegnazione dei docenti alle classi (le proposte formulate dal Collegio dei Docenti sono oggetto di informazione alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 30, c. 10 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21, mentre i criteri per l'assegnazione di personale ai plessi è materia di confronto ai sensi del comma 9 dell'art. citato).

Procedure di assegnazione

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Si prevede che l'assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d'Istituto e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. L'atto finale, di competenza esclusiva del DS, fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito.

Modalità e tempi di assegnazione

Nei provvedimenti da assumere, vanno tenuti in considerazione l'organico effettivamente assegnato all'Istituto, le ore per disciplina che variano a seconda dei percorsi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), dell'anno di corso e delle classi di concorso di appartenenza dei docenti.

Ad ogni docente va assegnato, di norma, il numero minimo di ore previsto per la costituzione di una cattedra (25-24-18), che, per la scuola sec. di I grado, in base al numero di ore della disciplina di insegnamento e delle ore effettivamente disponibili, può anche essere elevato ulteriormente, fino ad un massimo di 24 ore, in caso di presenza di spezzoni, restituiti dall'USP per tutte le classi di concorso, in caso di presenza di ore di alternativa e di disponibilità dell'interessato.

Le assegnazioni dei docenti alle classi e ai plessi saranno attribuite all'inizio del mese di settembre.

Criteri generali proposti

Di seguito vengono elencati, in ordine di priorità, i criteri generali proposti:

1. Viene mantenuta, per quanto possibile, la continuità. Tuttavia, la continuità didattica non costituisce criterio assoluto, anche perché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili ad attuare le azioni di miglioramento dell'offerta formativa e alla soluzione di particolari problemi ambientali e relazionali, pertanto non è criterio strettamente vincolante.
2. Per quanto possibile, va equilibrata la presenza di docenti a tempo indeterminato (stabili) e a tempo determinato (precari) all'interno dei vari corsi.
3. È da evitare, di norma, che un docente abbia tutto il proprio orario costituito da attività di potenziamento.
4. Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente, con particolare riferimento alle discipline di indirizzo, anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.
5. Viene mantenuta, per quanto possibile, un'equa distribuzione del numero delle classi tra i docenti.
6. L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare

potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta, pertanto non è criterio vincolante.

7. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli delle utilizzazioni, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico in corso.
8. Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve presentare domanda motivata, preferibilmente da questioni didattiche, al DS entro la fine di giugno dell'anno scolastico precedente. In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti ("desiderata").

Delibera n. 45 del CDU del 26/06/2026

Delibera n. 70 del C.I. del 29/06/2026